

(N. 937)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VETTORI, SCHIANO, SEGNANA, SALVATERRA, CERVONE, INNOCENTI, AVELLONE, BAUSI, MIROGLIO, GIOVANNIELLO, NOÈ, MANENTE COMUNALE, CAROLLO, BORGHİ, CACCHIOLI, MAZZOLI, BUSSETI e MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1977

Modifica alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri presenta attualmente aspetti che, riflettendosi sugli avanzamenti al grado superiore, vanno attentamente considerati in vista sia del superiore interesse del servizio, sia ai fini delle future promozioni ai gradi più elevati dei ruoli dell'Arma.

In base al meccanismo della legge n. 804 del 1973 sulla « Dirigenza militare », infatti, i tenenti colonnelli valutati per tre volte con giudizio di idoneità e non promossi per mancanza di posti, possono aspirare alla promozione a colonnello in servizio permanente « a disposizione », nel numero « chiuso » appositamente previsto da detta legge, solo se successivamente siano stati provvisti di due anni consecutivi d'impiego ed abbiano superato apposita valutazione a scelta.

Per tale meccanismo i primi tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri a poter raggiungere detta promozione saranno quelli sottoposti a prima valutazione nel 1976. Essi, infatti, saranno ammessi alle tre valutazioni rispettivamente negli anni 1976, 1977 e 1978 e successivamente, nel periodo 1° gennaio 1979 - 31 dicembre 1980, potrebbero mantenere ininterrottamente l'impiego (condizione necessaria per il particolare avanzamento). Poichè nel 1980 saranno collocati in congedo i tenenti colonnelli nati nel 1922 (limite di età da tenente colonnello: 58 anni), risulta che della specifica promozione potranno fruire solamente i nati dal 1920 in poi, inclusi nell'aliquota valutata per la prima volta nel 1976, sempre che abbiano potuto maturare i due anni di impiego.

Da uno studio al riguardo, è emerso che, nella migliore delle ipotesi, circa 150 uffi-

ciali su 380 tra tenenti colonnelli non ancora valutati e maggiori, pari al 41 per cento, rimarranno sicuramente esclusi, per età, dalla possibilità di essere valutati per l'eventuale promozione a colonnello in servizio permanente « a disposizione » nel precitato numero « chiuso ».

Tale inaccettabile situazione discende direttamente dall'insufficiente dotazione organica in atto prevista per il grado di colonnello dei carabinieri che, con appena 38 posti, è la più bassa rispetto a quella degli altri Corpi di polizia.

Infatti, su una forza di 88.227 militari (compresi 7.500 carabinieri ausiliari), l'Arma dei carabinieri dispone soltanto di 38 colonnelli in servizio permanente effettivo a fronte delle 40 e 42 unità rispettivamente della pubblica sicurezza e della guardia di finanza, i cui volumi organici di forza sono — segnatamente per la guardia di finanza — del tutto inferiori a quelli dell'Arma (pubblica sicurezza: 83.450 unità; guardia di finanza: 45.000 unità). Da rilevare, per inciso, che agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono assegnati quasi esclusivamente compiti di inquadramento e governo del personale, essendo l'attività operativa e di polizia giudiziaria condotta dai funzionari di pubblica sicurezza, mentre gli ufficiali dei carabinieri assommano le funzioni operative e di polizia giudiziaria a quelle di inquadramento e governo del personale.

Va considerato inoltre che il ruolo dei colonnelli dei carabinieri è attualmente in posizione nettamente sfavorevole rispetto ai pari grado dei Corpi di polizia e delle Armi dell'esercito, anche per i seguenti motivi:

la percentuale di promovibilità al grado di colonnello è pari al:

16 per cento per l'Arma dei carabinieri (su 42 tenenti colonnelli presi in esame ne vengono promossi 7-8);

30 per cento per la Guardia di finanza;

32 per cento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

45 per cento per le Armi dell'esercito;

i posti di impiego dei colonnelli in servizio permanente effettivo nell'ambito del

numero « chiuso » previsto dalla legge numero 804 del 1973, sulla « dirigenza militare », coprono il:

41,3 per cento per l'Arma dei carabinieri (38 su 92);

47,7 per cento per la Guardia di finanza (42 su 88);

47,05 per cento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (40 su 85);

49,1 per cento per le altre Armi dell'esercito (633 su 1.287).

Questa situazione di netta ed immotivata sperequazione ai danni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Arma determina, ovviamente, un profilo di carriera molto più vantaggioso negli altri due Corpi di polizia e nelle Armi dell'esercito, con conseguente, sostanziale, inammissibile disparità di trattamento e gravi ripercussioni di ordine morale ed economico.

Emerge, di conseguenza, la necessità di un aumento dell'organico dei colonnelli dei carabinieri, la cui imprescindibile attuazione non risponde soltanto ad esigenze di razionalizzazione del sistema di avanzamento nel grado di tenente colonnello, ma soddisfa anche inderogabili necessità di efficienza operativa dell'Arma.

Occorre, infatti, considerare che per poter adeguatamente fronteggiare le nuove esigenze di servizio nei settori della tutela dell'ordine pubblico e della lotta alla criminalità, la forza dell'Arma è stata aumentata di 7.500 carabinieri ausiliari. Inoltre, in eccedenza ai 38 posti organici in atto previsti, sono stati creati numerosi altri posti di impiego per colonnelli in servizio permanente effettivo (capo di stato maggiore delle divisioni e dell'ispettorato scuole, comandanti carabinieri antisofisticazioni, antidroga, tutela patrimonio artistico, ecc.), cui in atto si provvede con carattere di estrema precarietà a mezzo di colonnelli in temporaneo soprannumero o con colonnelli « a disposizione ».

E, infine, non va trascurato che con la istituzione delle Regioni è fortemente auspicato da più parti un adeguamento delle strutture dell'Arma alla nuova suddivisione

politico-topografica del Paese, per cui è prevedibile che si renderà necessario rivedere, quanto prima, l'attuale ordinamento in funzione di più ampie circoscrizioni territoriali e di una maggiore valorizzazione dei comandi provinciali di più elevato impegno operativo.

Ragioni inerenti alla migliore utilizzazione dei quadri, anche in rapporto, come già detto, a preminenti esigenze funzionali dell'Arma, consigliano quindi di adottare adeguati rimedi, allo scopo di pervenire alla più utile scelta degli elementi da destinare in futuro agli incarichi di maggiore responsabilità.

Il problema va affrontato e risolto con carattere di urgenza, poichè già dall'anno in corso si presenta la necessità di una maggiore utilizzazione degli ottimi elementi in valutazione.

In relazione a quanto sopra si ravvisa che la situazione potrebbe essere sanata ove si stabilisse un opportuno adeguamento dell'attuale organico dei colonnelli dei carabinieri.

È appena il caso di rammentare come il mancato adeguamento degli organici faccia aumentare il numero degli ufficiali « a disposizione » specificatamente nella fascia degli elementi più preparati, con dispersione di preziose energie e di esperienze ed il mantenimento, inoltre, di oneri a carico dello Stato, non di rado per parecchi anni.

Il disegno di legge che si sottopone al Parlamento consta di soli due articoli:

con l'articolo 1 si dispongono l'adeguamento organico alle maggiori necessità di impiego del numero dei colonnelli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e norme transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, mediante incremento complessivo temporaneo del suddetto adeguamento organico di 17 unità da ripartirsi in un triennio;

con l'articolo 2 si prevede la copertura dell'onere finanziario.

Si confida che lo stesso venga, per tutto quanto precede, favorevolmente accolto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al quadro II « ruolo dell'Arma dei carabinieri » della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e dalla legge 11 novembre 1966, n. 334, sono apportate le seguenti modifiche:

alla colonna 4, « organico del grado », in corrispondenza del grado di colonnello il numero « 38 » è sostituito dal numero « 55 »;

alla colonna 3, « promozioni annuali al grado superiore », in corrispondenza del grado di tenente colonnello l'espressione « 7 o 8 » è sostituita dal numero « 11 »;

la nota « d » è sostituita dalla seguente: « per ciascuno degli anni 1977, 1978 e 1979 le promozioni sono rispettivamente 14, 13 e 13 di cui 6, 6 e 5 ad aumento di organico. Le rispettive aliquote annuali di valutazione restano invariate ».

Art. 2.

All'onere di lire 6.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo n. 4797 e conseguente pari aumento del capitolo numero 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.